IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 36-bis, comma 1, e 39;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, concernente regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, gli articoli 25, 36 e 37;

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 114, 119 e 123;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) e, in particolare, gli articoli 219, 220, 238, 259, 260, 263 e dal 285 al 294;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto e, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 2, lettera h), che dispone, tra i requisiti per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, l'aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna e, in particolare, gli articoli 41, 42, 49, 50, 51 e 58;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

VISTO il proprio decreto 7 maggio 2025, n. 72, recante requisiti per accedere alle certificazioni di coperta e di macchina ai sensi delle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata;

VISTO il proprio decreto 14 marzo 2025, n. 40, recante disciplina del programma e delle modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe in conformità alla legislazione dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 28/09/2021,

e, in particolare, gli articoli 3, comma 1, e 6, comma 6;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 163;
VISTO il decreto del Direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico datato 26 luglio 2017, recante requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radio operatori addetti ai servizi GMDSS, disciplina delle modalità e delle procedure del rilascio e del rinnovo dei certificati di competenza GMDSS GOC (Certificato Generale di Operatore Radio) e ROC (Certificato Limitato di Operatore Radio). Equipollenze con i titoli LRC e SRC, anche ai fini del conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134, recante regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore radio GMDSS (certificato generale di operatore radio – GOC; certificato limitato di operatore radio – ROC; certificato di operatore radio Long Range – LRC; certificato di operatore radio Short Range – SRC);
VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e ss. mm. e ii., recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, concernente regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche e, in particolare, l'articolo 5;
VISTO il decreto 2205/2025 del 3 dicembre 2025 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera relativo alle "Disposizioni integrative al corso di Sicurezza personale e responsabilità sociale (Personal Safety and Social Responsability – PSSR);
RITENUTO necessario l'aggiornamento del decreto dirigenziale 14 marzo 2025, n. 40 anche alla luce dell'esperienza applicativa

DECRETA

Articolo 1
Programma di esame

1. Ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 è approvato il programma d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, contenuto in allegato 1.
2. Le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 hanno facoltà di svolgere corsi di preparazione all'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe nel rispetto del programma di esame di cui all'allegato 1.

Articolo 2
Uffici marittimi competenti al rilascio del titolo professionale

1. Le sessioni d'esame, ordinariamente nel numero di due per anno, si svolgono presso le Capitanerie di porto e l'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano. Gli avvisi e i calendari d'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L'aspirante ha facoltà di scegliere l'ufficio marittimo ove sostenere l'esame e lo svolge tutto presso l'ufficio stesso.

2. L'esame è sostenuto innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento o del circondario marittimo, composta dai seguenti membri:
 a) presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle Capitanerie di porto, in servizio permanente effettivo o in congedo da non più di dieci anni; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, anche in posizione di quiescenza,; il personale della gente di mare in possesso di certificato di competenza non inferiore a comandante del diporto di cui all'articolo 7 del d.m. n. 121/2005 o non inferiore a primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del decreto dirigenziale n. 72/2025;
 b) un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; il personale della gente di mare in possesso di certificato di competenza non inferiore a capitano del diporto di cui all'articolo 6 del d.m. n. 121/2005 o non inferiore a primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del decreto dirigenziale n. 72/2025;
 c) un esperto velista nel solo caso di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto o da un dipendente del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Per gli aspiranti iscritti nelle matricole della gente di mare, in caso di superamento dell'esame, l'ufficio marittimo presso il quale è stato sostenuto l'esame trasmette gli atti all'ufficio marittimo di iscrizione e all'aspirante, per il rilascio del titolo professionale e l'annotazione sul libretto di navigazione.
5. Per gli aspiranti non iscritti nelle matricole della gente di mare, in caso di superamento dell'esame, il titolo professionale è rilasciato dall'ufficio marittimo presso il quale è stato sostenuto l'esame.
6. Il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe è conforme ai modelli contenuti in allegato 2.

Articolo 3

Ammissione all'esame

1. È ammesso all'esame l'aspirante che sia cittadino di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo – SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) o dell'Associazione Europea di Libero Scambio – EFTA (Confederazione elvetica) o, se residenti in Italia, di altri Stati.
2. È ammesso all'esame l'aspirante che ha effettuato almeno cinque ore di esercitazioni in preparazione alla prova pratica, attestate da una scuola nautica o da un consorzio tra scuole nautiche.

3. È esonerato dalle esercitazioni pratiche l'aspirante che:
 a) ha conseguito la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite dalla costa al momento della domanda di ammissione all'esame. Copia dell'attestazione o copia della patente nautica è acquisita agli atti;
 b) ha conseguito la patente nautica di categoria A senza esami, ai sensi dell'articolo 39, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del d.lgs. n. 171/2005, nonché dell'articolo 33 e dell'allegato III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
 c) è iscritto nelle matricole della gente di mare ed è in possesso del titolo professionale di capo barca per il traffico locale o di conduttore per il traffico locale di cui, rispettivamente, agli articoli 260 e 263 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con trascritto nel libretto un periodo di navigazione di almeno cinque ore nel titolo professionale con la qualifica o la funzione di comandante;
 d) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.
4. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4-bis, comma 2), lettere c), d) ed e), del d.m. n. 121/2005:
 a) il corso Offshore Special Regulations World Sailing/FIV è equipollente al corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura;
 b) i laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e al relativo albo, nonché i laureati in infermieristica (laurea triennale) o scienze infermieristiche (laurea magistrale), iscritti all'Ordine delle professioni infermieristiche e al relativo albo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 conseguono il certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid) per titoli con esonero dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell'esame;
 c) gli aspiranti, che non hanno conseguito il certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid) alla data di adozione dell'avviso di esame sono ammessi all'esame "con riserva". In caso di superamento dell'esame, il rilascio del titolo professionale è subordinato al conseguimento del certificato di addestramento sanitario di I livello (First Aid);
 d) i certificati di operatore radio Short Range (SRC) non hanno scadenza. Inoltre:
 1) se rilasciati dagli Stati esteri elencati in allegato 3, aderenti agli accordi della Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT) in conformità alle relative raccomandazioni, sono validi senza necessità di alcun ulteriore adempimento;
 2) se rilasciati da Stati esteri non aderenti agli accordi della CEPT in difformità alle relative raccomandazioni, anche se conformi alla Risoluzione 343 (WRC-12) dell'International Telecommunication Union (ITU), è necessaria una valutazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, volta a verificare la piena conformità agli standard internazionali applicabili e l'eventuale sussistenza di accordi di reciprocità per l'eventuale riconoscimento della validità;
 3) per l'ammissione agli esami, il certificato generale di operatore radio GOC e il certificato limitato di operatore radio ROC rilasciati da Stati esteri e corredati di endorsement, nonché il certificato di operatore radio Long Range (LRC) riconosciuto valido secondo la medesima disciplina applicata ai certificati di operatore radio Short Ragne (SRC) sono considerati

superiori al certificato di operatore radio SRC, ai sensi dell'articolo 5 del decreto dirigenziale 26 luglio 2017;

4) nel caso di certificati di operatore radio SRC rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a corredo della domanda di esame è ammissibile il certificato provvisorio di superamento dell'esame, considerati i tempi non brevi che le autorità britanniche impiegano per il rilascio del certificato definitivo.
5) i certificati di operatore radio rilasciati da International Yacht Training (IYT) non sono validi per l'ammissione agli esami;

e) i certificati ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft) non sono ammessi.

5. I certificati di addestramento STCW'78, come emendata, richiesti dal comma 4 bis del DM 121/2005 per l'ammissione all'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2º classe, rilasciati da Stati membri dell'UE, da Stati membri del SEE, da Stati membri dell'EFTA o da Paesi Terzi, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.lgs. n. 71/2015.
6. La tassa d'esame di € 1,94 è corrisposta secondo le medesime modalità previste per gli esami per il conseguimento del certificato di competenza di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto dirigenziale n. 72/2025.

Articolo 4
Modalità di esame

1. L'esame consiste in una prova teorica, costituita da una prova di carteggio nautico e da un colloquio, che accerti la conoscenza degli argomenti di cui ai punti dall'1 all'8 del programma d'esame, e in una prova pratica di cui al punto 9 del programma d'esame. Le prove possono svolgersi nello stesso giorno. Il superamento della prova teorica è propedeutico all'ammissione alla prova pratica.
2. La prova di carteggio nautico è la medesima di cui all'articolo 6, comma 6, del d.m. 10 agosto 2021 ed è somministrata all'aspirante secondo le medesime procedure, comprese le raccomandazioni a corredo, fatta eccezione per la propedeuticità nell'ambito della prova teorica.
3. La prova pratica è svolta in acque marittime su un'unità da diporto con propulsione principale a motore oppure a vela con motore ausiliario di potenza superiore a 30 kW con impiego della sola propulsione a motore, iscritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, di lunghezza non inferiore a 15 metri adibita a uso privato o agli usi commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) (limitatamente alla locazione), b) e c), del d.lgs. n. 171/2005. Non sono ammesse unità navali della tipologia "catamarano" o comunque multiscafo. In sede di prova pratica la commissione d'esame rivolge all'aspirante domande inerenti alle manovre richieste.
4. L'unità da diporto impiegata in sede di prova pratica ha a bordo mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dall'allegato V al d.m. n. 146/2008 per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa.
5. Al conseguimento della specializzazione vela della sezione coperta si applica l'articolo 8 del d.m. n. 121/2005, la cui efficacia è estesa ai titoli professionali di cui all'articolo 7, comma 1, e ai

certificati di competenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), d) ed f) del presente decreto. La specializzazione vela è annotata sul titolo professionale.

6. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'esame di abilitazione alla specializzazione vela è svolto nel corso della medesima sessione di esame per il conseguimento del titolo professionale. Il programma d'esame, le prove teorica e pratica e le loro modalità di svolgimento sono le medesime vigenti per l'abilitazione alla navigazione a vela prevista per la patente nautica di categoria A di cui all'articolo 25 del d.m. n. 146/2008.
7. La determinazione della sussistenza di cause di forza maggiore per il rinvio della prova pratica è rimessa alle valutazioni della commissione di esame.
8. L'assenza dell'aspirante alla prova teorica costituisce rinuncia a sostenere l'esame. L'assenza dell'aspirante a una delle prove che costituiscono la prova teorica o alla prova pratica equivale al mancato superamento della prova.

Articolo 5

Regime amministrativo dell'unità da diporto utilizzata in sede di prova pratica

1. La disponibilità giuridica dell'unità da diporto utilizzata in sede di prova pratica è acquisita dall'aspirante:
 a) per proprietà o per utilizzo in locazione finanziaria;
 b) per locazione;
 c) per comodato d'uso gratuito-attestato da una dichiarazione del proprietario
 d) quale allievo di una scuola nautica, di un consorzio tra scuole;
 e) per dichiarazione di armatore;
 f) per noleggio
2. Copia della licenza di navigazione per le lettere a) ed e), del contratto di locazione per la lettera b) o di comodato d'uso per la lettera c) del comma 1 è prodotta entro e non oltre i dieci giorni antecedenti alla data di svolgimento dell'esame.
3. L'unità da diporto utilizzata in sede di prova pratica è in regola con le vigenti disposizioni in materia di pubblicità navale, di sicurezza della navigazione e relativa certificazione e di polizza di assicurazione, con copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a lesioni a persone o danni a cose procurati durante lo svolgimento di attività di esame.
4. Nel caso di unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche e di consorzi tra scuole nautiche si applicano le pertinenti disposizioni di cui ai rispettivi regolamenti di disciplina.

Articolo 6

Esonero dalla prova teorica

1. Sono esonerati dallo svolgimento della prova teorica i titolari da almeno dieci anni di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 39, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 171/2005 e che soddisfino i seguenti requisiti:
 1) iscrizione per un periodo complessivo di dieci anni anche non consecutivi nel registro delle

imprese o nel REA di una Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere) o 50.30.0 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d'acqua interne) o 77.21.02 (noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto) o 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche) o 85.53 (attività di scuola guida) limitatamente all'attività di scuola nautica;

2) avere stipulato con imprese di noleggio di unità da diporto o con locatari di unità da diporto ai sensi dell'art. 42 bis del codice della nautica da diporto oppure con gli aventi titolo di unità da diporto ad uso privato, uno o più contratti di lavoro con oggetto il comando dell'unità da diporto della durata complessiva di diciotto mesi.

2. Sono esonerati dallo svolgimento della sola prova di carteggio nautico i titolari di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 39, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 171/2005 in corso di validità.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono in possesso del candidato alla data di presentazione della domanda.

Articolo 7
Esonero dalla prova pratica

1. Sono esonerati dallo svolgimento della prova pratica:
 a) i marittimi in possesso del titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera di cui, rispettivamente, agli articoli 259, 260 e 261 del d.P.R. n. 328/1952;
 b) i marittimi in possesso del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. I titoli e l'abilitazione di cui al comma 1 sono conseguiti dall'aspirante in data antecedente alla domanda di ammissione. Nei casi di cui alle lettere a) e b), sul libretto di navigazione devono risultare trascritti negli ultimi cinque anni almeno dodici mesi di navigazione, anche non consecutivi, con la qualifica o la funzione di comandante; nel caso di cui alla lettera c), i rapporti di lavoro, con la qualifica o la funzione di comandante, devono avere una durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni.
3. La navigazione in funzione di comando o in qualità di comandante trascritta nel libretto di navigazione ha il valore probatorio di cui agli articoli 220, 223, 428 e 440 del d.P.R. n. 328/1952. Hanno valore probatorio anche i contratti e i certificati di *discharge*.

Articolo 8
Ripetizione delle prove d'esame

1. L'aspirante che non supera una delle prove costitutive della prova teorica può ripeterla una sola volta, entro e non oltre il termine di dodici mesi decorrenti dalla data del verbale riassuntivo dei risultati dell'esame. La ripetizione della prova non comporta nuovi oneri.
2. Le prove d'esame non superate sono ripetute nell'ambito di un avviso di esame adottato in data

successiva a quella del verbale riassuntivo nella stessa sede di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Il verbale riassuntivo riporta esplicita menzione della prova o delle prove d'esame non superate.
4. I documenti ancora in corso di validità, in conformità all'articolo 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e della direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011, sono restituiti all'aspirante, previa copia acquisita dall'ufficio marittimo al fascicolo dell'aspirante.

Articolo 9

Conseguimento del titolo senza esame

1. Possono conseguire il titolo professionale senza sostenere l'esame:
 a) i titolari di patente nautica di categoria B per nave da diporto di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 171/2005 in corso di validità, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettere c), d) ed e), del d.m. n. 121/2005;
 b) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza della sezione coperta in corso di validità: ufficiale di coperta, primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, comandante su navi di stazza fino a 500 GT adibite a viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto dirigenziale n. 72/2025;
 c) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza del diporto della sezione coperta in corso di validità: ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto e comandante del diporto di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del d.m. n. 121/2005;
 d) i titolari di certificato di competenza rilasciato da uno Stato estero nel rispetto delle Regole I/10, II/1, II/2, II/3, IV/2-VII/1 della Convenzione IMO STCW 78 come emendata, con endorsement rilasciato dalla competente autorità consolare della Repubblica italiana in corso di validità, residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43 del codice civile;
 e) i titolari di certificato Master 200 GT o superiore rilasciato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (MCA), dall'Isola di Man quale dipendenza della Corona britannica (MCA) o dai Territori britannici d'oltremare di Gibilterra, Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman, con endorsement rilasciato dalla competente autorità consolare della Repubblica italiana in corso di validità, residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43 del codice civile. In considerazione del peculiare percorso abilitativo di tali certificati, sul titolo professionale è annotata la specializzazione vela, se presente nel titolo "Yachtmaster offshore" o "Yachtmaster Ocean" del quale è titolare il richiedente.
2. I titolari dei seguenti certificati, titoli, brevetti o qualifiche in corso di validità conseguono senza esame l'annotazione della specializzazione vela:
 a) Esperto velista, rilasciato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana;
 b) Istruttore di scuola vela (ISV), I livello FIV, rilasciato dalla Federazione italiana vela;
 c) Allenatore (A), II livello FIV, rilasciato dalla Federazione italiana vela;
 d) Allenatore Nazionale (AN), III livello FIV, rilasciato dalla Federazione italiana vela;
 e) Tecnico di IV livello CONI, rilasciato dalla Federazione italiana vela – CONI;

f) Istruttore Nautico Costiero (ICV), II livello LNI, rilasciato dalla Lega navale italiana;
g) Istruttore Nautico d'Altura (IAV), III livello LNI, rilasciato dalla Lega navale italiana;
h) Istruttore Nautico Formatore (IFV), IV livello LNI, rilasciato dalla Lega navale italiana;
i) Istruttore vela costiera (IVC), II livello MM, rilasciato dalla Marina militare;
l) Istruttore vela altura (IVA), III livello MM, rilasciato dalla Marina militare;
m) Istruttore velico formatore (IVF), IV livello MM, rilasciato dalla Marina militare.

3. I lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare presentano domanda di conseguimento senza esame all'ufficio di iscrizione. Gli aventi titolo non iscritti nelle matricole della gente di mare presentano domanda:
 a) se titolari di patente nautica di categoria B, all'ufficio marittimo di rilascio della patente nautica;
 b) nei casi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) all'ufficio marittimo competente in applicazione del principio di territorialità di cui all'allegato II, lettera A, del d.m. n. 146/2008.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono in possesso dell'interessato alla data di presentazione della domanda.

Articolo 10
Validità del titolo professionale

1. Il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe non ha scadenza, ma per per l'esercizio della professione i certificati o attestati di addestramento previsti dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto n. 121/2005 devono essere in corso di validità.
2. Il rinnovo di validità dei certificati di addestramento di cui al comma 1 è annotato sul retro del titolo professionale dall'Ufficio marittimo di rilascio.

Articolo 11
Disposizioni contrattuali

1. Ai contratti di arruolamento degli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, che siano iscritti delle matricole della gente di mare, si applica l'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Per gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe non iscritti nelle matricole della gente di mare l'assunzione avviene con contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto e sottoscritto dal proprietario/armatore e dall'ufficiale di 2ª classe.
2. È fatto obbligo di adeguare i contratti in essere difformi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, indipendentemente dall'iscrizione nelle matricole della gente di mare, sono soggetti alla visita medica di cui all'articolo 323 del r.d. n. 327/1942 (visita preventiva d'imbarco).

Articolo 12
Disposizioni transitorie, abrogative e finali

1. Le domande di conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª

classe presentate in vigenza del decreto dirigenziale n. 40/2025 sono da questo disciplinate.

2. Gli aspiranti che, limitatamente alle domande di cui al comma 1, hanno presentato a corredo certificati radio rilasciati da International Yacht Training (IYT) sono ammessi all'esame "con riserva". In caso di superamento dell'esame, il rilascio del titolo professionale è subordinato al conseguimento di un certificato di operatore radio valido di cui all'articolo 3, lettera e).
3. I titoli professionali di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe rilasciati ai sensi del decreto dirigenziale n. 40/2025 conservano la loro validità. L'eventuale adeguamento del certificato di addestramento "Sicurezza personale e responsabilità sociali" alle disposizioni di cui al decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 3 dicembre 2025, n. 2205 avviene entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di emissione del titolo professionale; se l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe non adempie entro detto termine non può esercitare la professione.
4. Gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe hanno facoltà di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria presso l'ufficio marittimo che ha emesso il titolo professionale. Gli adempimenti relativi ai corsi di addestramento previsti dalla Convenzione STCW'78 come emendata sono eseguiti in sede di refresh o, per il corso "Sicurezza personale e responsabilità sociali" in sede di adeguamento di cui al comma 3.
5. Il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 14 marzo 2025, n. 40 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI

ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1)

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE
DI UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2ª CLASSE

1. **Prova teorica**

1. Teoria della nave Elementi di teoria e di stabilità della nave. Effetti evolutivi dell'elica e del timone.

2. Motori Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Conoscenza dei macchinari ausiliari. Irregolarità di funzionamento e avarie. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore e alla quantità residua di carburante.

3. Sicurezza della navigazione Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza, ai mezzi di salvataggio e all'uso degli estintori. Cassetta medicinali di pronto soccorso. Tipi di visite di sicurezza e loro periodicità. Prevenzione degli incendi. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro (incendio, collisione, falla, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro o di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con condimeteo avverse. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure. Codice internazionale dei segnali.

4. Manovre e condotta Precauzioni all'ingresso e all'uscita dei porti, durante la navigazione in prossimità della costa o di specchi acquei, dove si svolgono altre attività nautiche. Velocità consentite. Manovre di ormeggio, disormeggio, ancoraggio e recupero di uomo in mare.

5. Colreg e segnalamento marittimo Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Fanali luminosi e segnali diurni di nave alla fonda, segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne. Elenco dei fari e dei segnali da nebbia.

6. Meteorologia Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano le condizioni meteorologiche: pressione, temperatura, umidità. Formazione delle nubi e loro caratteristiche. Fronte caldo e fronte freddo. Venti, correnti e maree. Scale di Beaufort e di Douglas. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.

7. Navigazione cartografica ed elettronica Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Orientamento e rosa dei venti. Magnetismo terrestre, poli magnetici e poli geografici, declinazione magnetica, bussole magnetiche. Tabella delle deviazioni residue di bordo. Distinzione tra navigazione lossodromica e ortodromica. Navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Navigazione costiera. Strumenti per la misurazione della velocità della nave. Posizionamento del punto nave, anche tramite l'uso di strumenti elettronici. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità navale (deriva e scarroccio). Carteggio nautico e relative competenze.

Pubblicazioni nautiche: portolano, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, radioservizi per la navigazione costiera.

8. Normativa diportistica e ambientale Poteri, doveri e responsabilità del comandante. Documenti da tenere a bordo delle unità da diporto ad uso privato e delle unità da diporto adibite a noleggio. Categorie di progettazione delle unità da diporto con marcatura CE e connessi limiti di navigazione. Disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea. Conferimento dei rifiuti di bordo e sversamento in mare. Elementi della disciplina delle aree marine protette. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a: attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna; ordinanze delle Autorità marittime locali e della navigazione interna; disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto; disciplina sanzionatoria per la nautica da diporto.

9. Prova pratica Durante la prova pratica il candidato dimostra di saper condurre l'unità navale a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio nautico, effettuando con capacità e prontezza d'azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio, al disormeggio e all'ancoraggio dell'unità navale, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare condimeteo avverse e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

ALLEGATO 2 (articolo 2, comma 6)

MODELLI DI TITOLO PROFESSIONALE
DI UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2^{A} CLASSE

(Modello per abilitazione a motore)
(Modello per specializzazione vela)

ALLEGATO 3 (articolo 3, comma 4, lettera d), n. 1)

ELENCO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONFERENZA EUROPEA DELLE AMMINISTRAZIONI DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (CEPT)

Albania	Lussemburgo
Andorra	Macedonia del Nord
Austria	Malta
Azerbaigian	Moldavia
Belgio	Principato di Monaco
Bosnia ed Erzegovina	Montenegro
Bulgaria	Norvegia
Croazia	Paesi Bassi
Cipro	Polonia
Cechia	Portogallo
Danimarca	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Estonia	Romania
Finlandia	San Marino
Francia	Santa Sede
Georgia	Serbia
Germania	Repubblica di Slovacchia
Grecia	Slovenia
Irlanda	Spagna
Islanda	Svezia
Italia	Svizzera
Lettonia	Turchia
Liechtenstein	Ucraina
Lituania	Ungheria

STATI IN REGIME DI SOSPENSIONE

Bielorussia	Russia